

CITTA' DI CASORIA
CITTA' METROPOLITANA DI NAPOLI

Ordinanza n° 72 del 24/11/2020

OGGETTO: MISURE IN MATERIA DI CONTENIMENTO DELL'EMERGENZA EPIDEMIOLOGICA DA CORONAVIRUS.

SOSPENSIONE DELL'ATTIVITA' DIDATTICA IN PRESENZA NELLE SCUOLE DI OGNI ORDINE E GRADO

IL VICESINDACO

Ai sensi dell'art. 53, comma 2, del d. lgs. n. 267/2000 in considerazione del temporaneo impedimento del Sindaco avv. Raffaele Bene;

PREMESSO

CHE l'Organizzazione Mondiale della Sanità il 30 gennaio 2020 ha dichiarato l'epidemia da COVID-19 un'emergenza di sanità pubblica di rilevanza internazionale e in data 11 marzo 2020 è stata valutata come "*pandemia*" in considerazione dei livelli di diffusività e gravità raggiunti a livello globale;

CHE:

- con Delibera del Consiglio dei Ministri del 31 gennaio 2020 è stato dichiarato lo stato di emergenza sul territorio nazionale in conseguenza del rischio sanitario connesso all'insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili, sino al 31 luglio 2020, prorogato con diverse deliberazioni del Consiglio dei Ministri, fino al 31 gennaio 2021;

- numerosi DPCM (fino al DPCM del 3 novembre 2020) hanno disposto misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19 sull'intero territorio nazionale, prescrivendo misure restrittive alla mobilità individuale al fine di prevenire gravi situazioni di diffusione del contagio, tenendo conto degli sviluppi dell'andamento epidemiologico, vietando in ogni caso fenomeni di assembramenti sociali e raccomandando il distanziamento sociale (distanza di sicurezza interpersonale);

PRESO ATTO che il Presidente del Consiglio dei Ministri considerato l'evolversi della situazione epidemiologica, il carattere particolarmente diffusivo dell'epidemia e l'incremento sul territorio nazionale, ha previsto nel nuovo DPCM datato 3 novembre 2020 ulteriori misure stringenti per contrastare la diffusione del nuovo coronavirus assunte in seguito all'analisi dei dati epidemiologici sulla diffusione dell'epidemia, ivi compresa la possibilità di disporre la chiusura al pubblico delle strade o piazze nei centri urbani, dove si possono creare situazioni di assembramento (art. 1 comma 4);

VISTI i provvedimenti adottati dal Presidente della Giunta della Regione Campania;

CONSIDERATO l'evolversi della situazione epidemiologica a livello internazionale e il carattere particolarmente diffusivo dell'epidemia da COVID-19;

TENUTO CONTO che il Presidente della Giunta regionale della Campania, con Ordinanza n. 92 del 23.11.2020 ha condizionato la ripresa delle attività in presenza dei servizi educativi e della scuola dell'infanzia (sistema integrato di educazione e di istruzione 0-6 anni) nonché l'attività didattica in presenza della prima classe delle scuole primarie, ad una valutazione comparativa con il monitoraggio dell'andamento dei contagi, consentendo ai Sindaci, sulla base di situazioni di peculiare criticità accertate con riferimento ai territori di competenza, l'adozione di provvedimenti di sospensione delle attività in presenza o di altre misure restrittive;



RITENUTO che negli ambienti scolastici occorre adottare tutte le misure precauzionali idonee a scongiurare il rischio del contagio e che lo screening disposto dalla Regione sul personale scolastico, ivi compresi i relativi nuclei familiari è ancora in corso;

TENUTO CONTO della necessità di ricorrere al potere contingibile e urgente, allo scopo di contrastare la diffusione dell'emergenza epidemiologica, adottando misure efficaci di contenimento della propagazione del virus, a tutela della salute dei cittadini, a fronte dell'incremento dei casi registrati nel territorio cittadino;

RILEVATO che dalla riunione del C.O.C. dell'11.11.2020 è emersa la necessità di provvedere all'emanazione di ulteriori misure restrittive considerata la curva del contagio relativa al Comune di Casoria e che debbano essere adottate provvedimenti per contenere la diffusione del contagio da COVID-19 a tutela della comunità scolastica;

RITENUTO utile e necessario garantire un elevato livello di protezione e distanziamento sociale al fine di contenere il diffondersi della citata epidemia nel territorio del Comune di Casoria;

VISTO l'art. 32 della legge 833/1978 che attribuisce al Sindaco, in qualità di autorità sanitaria locale, competenze in materia di adozione dei provvedimenti a tutela della salute pubblica;

VISTA la legge 689/1981;

RICHIAMATO il D.Lgs n. 267/2000 nella parte in cui disciplina le prerogative del Sindaco e in particolare l'art. 50 del suddetto decreto;

VISTO l'articolo 117 del Decreto Legislativo 31 marzo 1998, n.112, in materia di conferimento di funzioni e compiti amministrativi dello Stato alle regioni e agli enti locali;

EFFETTUATO, altresì, il necessario bilanciamento degli interessi pubblici e privati coinvolti attraverso una esaustiva, ragionevole e proporzionata ponderazione e valutazione degli stessi;

ORDINA

la sospensione delle attività didattiche in presenza in tutti gli istituti scolastici, di ogni ordine e grado insistenti sul territorio comunale, ivi comprese le scuole dell'infanzia, dal 25 novembre al 07 dicembre 2020, fatta eccezione per l'uso dei laboratori e per lo svolgimento delle attività destinate agli alunni affetti da disturbi dello spettro autistico e/o diversamente abili, il cui svolgimento in presenza è consentito previa valutazione, da parte dell'istituto scolastico, delle specifiche condizioni di contesto

DISPONE

Il presente provvedimento è efficace dal 25 novembre al 07 dicembre 2020.

E' affisso all'Albo Pretorio del Comune di Casoria e ne è data pubblicità a mezzo stampa e attraverso il sito internet del Comune www.casoriaonline.it

Demanda

alla Polizia Municipale e alle Forze dell'Ordine il controllo sul rispetto della presente ordinanza.

AVVERTE

La violazione della presente ordinanza comporta l'applicazione della sanzione amministrativa prevista dall'art. 4, comma 1 della L. legge n. 19 del 25.03.2020 da 400,00 € a 1.000,00 €.

Qualora la fattispecie accertata integri gli estremi di illeciti penali, il responsabile sarà deferito all'Autorità Giudiziaria, ai sensi dell'art. 347 c.p.p.



Ai sensi dell'art. 3 della Legge n. 241/90, avverso il presente provvedimento è ammesso il ricorso al T.A.R. entro il termine di 60 giorni dalla pubblicazione della presente, ovvero ricorso straordinario al Presidente della Repubblica entro il termine di 120 giorni.

La presente ordinanza è notificata a: Polizia Municipale, Carabinieri, Commissariato P.S. – Afragola, Prefettura di Napoli.

Casoria, 24.11.2020



IL VICESINDACO

Dott.ssa Paola Ambrosio